

---

Link di salto: - - -

---



## CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

---

Il tuo percorso:

Home > [leggi regionali](#) >

### leggi regionali a testo vigente

---

Contenuti:

Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997) [[sommario](#)] [[RTF](#)]

#### **INTERVENTI PER IL CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI STORICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA**

---

##### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, a testimonianza del patrimonio di valori umani e civili espressi nel corso della prima guerra mondiale, che tanto dolorosamente ha coinvolto la popolazione e la terra veneta, promuove l'individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a tale evento, inseriti in contesti ambientali di particolare valenza naturalistica.

##### **Art. 2 - Beni oggetto di censimento, recupero e valorizzazione.**

1. Fermi restando le competenze statali in ordine ai propri beni, e i vincoli di tutela, ai fini della presente legge sono considerati oggetto di censimento, recupero e valorizzazione:

- a) i forti, i capisaldi e le fortificazioni;
- b) le gallerie;
- c) le trincee;
- d) i percorsi militari;
- e) gli osservatori militari;
- f) gli ex ospedali militari;
- g) i cimiteri di guerra; (1)
- h) ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni militari della grande guerra.

##### **Art. 3 - Individuazione, censimento e catalogazione dei beni.**

1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli enti locali interessati e delle Forze armate, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, mediante convenzione, alla individuazione, al censimento ed alla catalogazione dei beni di cui all'articolo 2, nonché al recupero dell'apparato documentale e iconografico ad essi relativo, per farne oggetto di memoria storica e occasione di studio, di ricerca storico-scientifica, di mostre e di rassegne.

2. Il censimento e la catalogazione di cui al comma 1 devono rispettare le norme in materia regionali e statali garantendo la raccolta su supporto informatico di dati e immagini per il loro inserimento nella banca dati dei beni culturali e ambientali del Veneto.

3. Il materiale di cui ai commi 1 e 2 è utilizzato, anche, per costituire o dotare archivi e musei storici, esistenti o da realizzare preferibilmente in alcune tra le strutture più significative di cui all'articolo 2.

4. I dati relativi ai beni vengono tradotti negli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni interessati, per garantire un uso corretto e appropriato dei beni stessi.

##### **Art. 4 - Interventi per il recupero e la valorizzazione dei beni.**

1. La Giunta regionale, per il recupero e la valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al limite massimo del novanta per cento della spesa ammessa, a comuni e comunità montane.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi per l'esecuzione degli interventi anche di associazioni pro-loco, cooperative ed altri soggetti pubblici e privati.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:

- a) i criteri per l'assegnazione dei contributi;

b) le modalità di presentazione dei progetti;

c) le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.

4. La Giunta regionale tiene conto dei progetti formulati in precedenza e non ancora finanziati.

5. Il dirigente regionale della struttura competente provvede all'erogazione dei contributi sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

#### Art. 5 - Norma finanziaria.

omissis (2)

---

#### Note

(1) Nei siti individuati quali cimiteri di guerra sono escluse, ai sensi della lettera b), del comma 2, dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17, le attività di raccolta di cimeli e reperti mobili della grande guerra.

(2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.

---

#### SOMMARIO

- Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997)
- INTERVENTI PER IL CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI STORICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA
  - Art. 1 - Finalità.
  - Art. 2 - Beni oggetto di censimento, recupero e valorizzazione.
  - Art. 3 - Individuazione, censimento e catalogazione dei beni.
  - Art. 4 - Interventi per il recupero e la valorizzazione dei beni.
  - Art. 5 - Norma finanziaria.

---

Link di salto: ■ - ■ - ■ - ■